

Il voto segreto su Berlusconi: un precedente grave e preoccupante*

di Salvatore Curreri
(8 gennaio 2014)

Come un torrente carsico, la questione del voto segreto, nelle sue tre dimensioni - opportunità, legittimità, effettività -, puntualmente riaffiora sul terreno del dibattito politico-istituzionale. Ciò a riprova di come, pur a distanza d'un quarto di secolo dalla riforma epocale che ne ha sensibilmente ridotto l'ambito di applicazione, essa continui a costituire nel nostro Parlamento, a differenza di altri, un problema irrisolto, destinato inesorabilmente a riacutizzarsi nei momenti di maggiore tensione politica. Del resto, tale questione, prima ancora d'incidere sulla dinamica del sistema parlamentare, riflette inevitabilmente quella della rappresentanza politica, il cui esercizio presenta nel nostro paese margini di oscillazione ben più ampi di quelli già di per sé derivanti dalla perenne tensione tra libertà di mandato dell'eletto e sua responsabilità nei confronti degli elettori del partito, se è vero che chi invoca oggi la prima pretenderà domani disinvoltamente la seconda, e viceversa, in base alla convenienza politica del momento.

L'ultima dimostrazione in tal senso si è avuta lo scorso 27 novembre, quando il Presidente del Senato ha deciso di sottoporre a scrutinio palese le deliberazioni sulla decadenza (*rectius*: sugli ordini del giorno difformi dalla conclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari favorevole alla mancata convalida dell'elezione) di Berlusconi per incandidabilità sopravvenuta a seguito di condanna penale definitiva (artt. 3.2 d.lgs. 235/2012). Ciò in conformità - anzi, per stessa ammissione del Presidente, in obbedienza - al parere approvato a strettissima maggioranza (sette voti contro sei) dalla Giunta per il regolamento il precedente 30 ottobre, secondo cui tali deliberazioni «sono sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, devono essere votate in maniera palese» perché «non rappresentano in senso proprio votazioni riguardanti persone, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento» ma «costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare, a tutela della legittimità della propria composizione». Lo scrutinio palese è, quindi, obbligatorio poiché si vota non sulla persona (per cui lo scrutinio segreto è obbligatorio: art. 113.3 R.S.) o sui diritti e le libertà (artt. da 13 a 32 della Costituzione) elencati nell'art. 113.4 R.S. (per cui lo scrutinio segreto è facoltativo), ma sulla legittima composizione del Senato.

Pur essendo tendenzialmente favorevole al voto palese, ritengo che la sua estensione alle deliberazioni sui casi d'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare sollevi diverse perplessità, nel merito e nel metodo; e ciò a prescindere dal carattere apparentemente procedurale ma - *ça va sans dire* - come sempre e più di sempre politico di tale decisione, poiché il *come* votare non è mai ininfluenza sull'esito della votazione. Tre sono gli argomenti che m'inducono a non condividere tale interpretazione.

1. In primo luogo, a supporto della pretesa continuità - e quindi legittimità - della decisione assunta rispetto ai precedenti, si cita il parere reso dalla stessa Giunta per il regolamento il 6 maggio 1993 con cui si è convenuto (allora però all'unanimità) che «le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò,

* Scritto sottoposto a *referee*.

in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento».

Al riguardo, però, non può non rilevarsi che, nell'ambito delle votazioni relative a provvedimenti presi da altri organi (amministrativi e giurisdizionali) che possono incidere sullo *status* parlamentare, occorre distinguere quelle attinenti all'esercizio del suo mandato (art. 68 Cost.) da quelle che invece ne potrebbero comportare la perdita (art. 66 Cost.). Diverso ne è l'oggetto e, di conseguenza, diversa è l'estensione costituzionale della sovranità di giudizio delle Camere: assoluta - piaccia o no - in materia di "titoli di ammissione dei suoi componenti" e "cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità" (art. 66 Cost.), dovendosi decidere chi abbia titolo a farne parte; limitata quella in relazione alla insindacabilità dei parlamentari (circoscritta alle opinioni espresse ed ai voti dati "nell'esercizio delle loro funzioni") ed alla loro immunità penale (esclusa in caso di esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna o di arresto obbligatorio in flagranza), trattandosi di provvedimenti che incidono sulla modalità di esercizio del mandato parlamentare ma non sulla permanenza in carica.

Peraltro, il suddetto parere ha ad oggetto una fattispecie - l'oggi abrogata autorizzazione a procedere - in cui emerge esclusivamente il profilo funzionale della tutela delle prerogative dell'istituzione parlamentare nel rapporto con gli altri organi dello Stato, rispetto al quale il profilo personale era assolutamente recessivo, tant'è che quando esso riemerge, come per i provvedimenti limitativi della libertà personale del parlamentare, lo stesso parere si premura di precisare che può essere richiesto lo scrutinio segreto ai sensi dell'art. 113.4 R.S. Pretendere, quindi, di ricavare dal parere della Giunta per il regolamento del 6 maggio 1993 una regola generale ed astratta in base alla quale sui provvedimenti di altri organi dello Stato che possono incidere sulla composizione di ciascuna camera, il voto è sempre sull'organo (e quindi palese) e mai sulla persona (e mai quindi segreto), appare frutto di una forzatura che non tiene nel debito conto della diversità sia dell'oggetto del voto, sia dei poteri che in relazione ad esso ciascuna Camera è in grado di esercitare.

2. Tale forzatura - e vengo al secondo motivo - appare tanto più evidente appena si consideri che, pur in assenza di precedenti specifici (ma su questo ritornerò alla fine), il parere della Giunta si discosta dalla prassi, assolutamente razionale e coerente, seguita finora dal Senato circa le modalità di voto cui sottoporre le delibere in tema d'incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, originarie o sopravvenute (art. 66 Cost.) e d'immunità penale (art. 68 Cost.). A me pare evidente, infatti, che in tali delibere convivano inevitabilmente due profili: quello personale del parlamentare coinvolto e quello funzionale della tutela della regolare composizione dell'organo collegiale di cui egli fa parte. La compresenza di tali due profili fa sì che la decisione sulla modalità di voto - segreto nel primo caso, palese nel secondo - sia frutto di un loro necessario bilanciamento, operato in base a quel criterio della prevalenza non a caso espressamente enunciato in relazione alle votazioni, come quella finale sui disegni di legge, al pari di quella in questione necessariamente unica ed inscindibile (art. 113.7 R.S.). In tale bilanciamento, ovviamente, l'interprete non può non partire dalla tendenziale prevalenza del profilo personale sottesa alla formulazione dell'art. 113.3 R.S. secondo cui «sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni *comunque* riguardanti persone e le elezioni mediante schede». Il fatto che tale avverbio non sia presente nel corrispondente art. 49.1 R.C. non pare irrilevante ai fini dell'opposta soluzione seguita alla Camera dei deputati, dove è espressamente stabilito che "le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del

Regolamento della Camera” (art. 2.2 reg. Giunta delle elezioni approvato il 6 ottobre 1998). Soluzione, peraltro, rispetto alla quale il Senato non è assolutamente vincolato, stante la reciproca autonomia regolamentare che l’art. 64.1 Cost. garantisce ai due rami del Parlamento.

Orbene, esaminando la prassi del Senato circa l’applicazione dell’art. 113 del suo regolamento, ci si può rendere conto che le modalità di voto cambiano in relazione al diverso bilanciamento operato tra profilo personale e profilo funzionale nell’oggetto del voto.

Così lo scrutinio palese è obbligatorio nelle votazioni in cui è assolutamente preponderante la tutela delle prerogative del Senato nei rapporti con gli altri organi dello Stato, e cioè: le oggi abrogate richieste di autorizzazioni a procedere nei confronti del parlamentare (art. 68, commi 2 e 3, Cost. ante l. cost. 3/1993); le richieste di autorizzazione a procedere in giudizio per reati ministeriali (art. 96 Cost.); le deliberazioni in materia d’insindacabilità (art. 68.1 Cost.).

Al contrario, il voto segreto è obbligatorio nelle votazioni in cui, ai sensi dell’art. 113.3 R.S., prevale il profilo personale: le elezioni (art. 63.1 Cost.); il voto sulle dimissioni da parlamentare (art. 67 Cost.) e, giustappunto, gli ordini del giorno difforni dalle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ex art. 135-ter R.S. in tema di verifica dei poteri, e cioè di convalida o annullamento delle elezioni o d’ineleggibilità (anche sopravvenuta), incompatibilità e decadenza dal mandato parlamentare (art. 66 Cost.).

Essendo queste ultime le votazioni analogicamente più vicine a quelle per incandidabilità sopravvenuta, è evidente che la prassi finora favorevole a sottoporle a scrutinio segreto avrebbe dovuto avere ben altro peso nel parere qui commentato. Tale prassi non può essere sminuita dalla considerazione che, rispetto alle deliberazioni in materia d’ineleggibilità e d’incompatibilità, le quali “coinvolgono una valutazione dei fatti presupposti”, quelle in materia di incandidabilità sopravvenuta se ne distinguerebbero per “il carattere di mero accertamento della sussistenza di un fatto presupposto” (sen. Lanzillotta), così come accade per le sentenze irrevocabili di condanna, la cui esecuzione l’art. 68.2 Cost. sottrae all’autorizzazione della camera di appartenenza (Villone, Ivalù Pampalone). Nessuna deliberazione da cui dipenda la permanenza in carica del parlamentare (e non la sua libertà personale) - nemmeno quella a seguito di condanna all’interdizione dai pubblici uffici -, si risolve infatti in una supina presa d’atto di quanto sancito in sede giurisdizionale, pena la violazione dell’autodichia delle camere sancita in modo incondizionato dall’art. 66 Cost., al cui rispetto è improntata l’accurata formulazione dell’art. 3 d.lgs. 235/2012. Autodichia che, com’è accaduto in passato, può tradursi anche nella negazione di fatti incontrovertibili (come il numero di preferenze ottenute) e che solo la responsabilità politica nei confronti dell’opinione pubblica impedisce che si eserciti fuori dai canoni della legalità (cos’è la questione della pretesa violazione del principio dell’irretroattività della legge penale se non il tentativo di dare veste giuridico-formale alla battaglia politica in difesa di Berlusconi?).

Si è anche sostenuto che le deliberazioni sulle cause d’incandidabilità accertate a carico di un parlamentare la cui elezione non è stata ancora convalidata non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 66 Cost., non a caso – al contrario del primo comma dell’art. 3 d.lgs. 235/2012 - non espressamente richiamato dal successivo secondo comma. Quest’ultimo, imponendo alla camera interessata di procedere “immediatamente” alla deliberazione sulla mancata convalida, le precluderebbe ogni valutazione discrezionale in merito (Ivalù Pampalone), a dimostrazione del fatto che oggetto del voto sia non la persona ma la legittima composizione dell’organo (sen. Lo Moro). Ma a parte l’ovvia considerazione che la fase di convalida degli eletti rientra a pieno titolo nel giudizio “dei titoli di ammissione” cui fa espresso riferimento l’art. 66 Cost., va

ricordato che della garanzia da esso apprestata i senatori godono ancor prima della convalida della loro elezione, dato che essi “acquistano le prerogative delle carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto delle elezione (...) dal momento della proclamazione se eletti” (art. 1.1 R.S.). Ed è nelle esigenze di celerità che devono necessariamente contraddistinguere tale fase di convalida che va ricercato il motivo per cui la camera di appartenenza deve procedere *immediatamente* alla *deliberazione* – e non, come inizialmente proposto, alla *dichiarazione* – sulla mancata convalida, utilizzando un’espressione certamente più conforme alla natura non meramente esecutiva ma pienamente discrezionale della delibera camerale ex art. 66 Cost., nella quale l’elemento personale, accanto a quello funzionale, può legittimamente essere elemento di valutazione.

Tra i poli opposti dell’obbligo di scrutinio palese o di scrutinio segreto si collocano, infine, le deliberazioni sulle richieste di autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’adozione di misure limitative della libertà personale (art. 13 Cost.), domiciliare (art. 14 Cost.) e di corrispondenza (art. 15 Cost.) del parlamentare (art. 68, commi secondo e terzo). In questi casi, come detto, lo scrutinio segreto è facoltativo e non obbligatorio poiché si tratta di provvedimenti che incidono sulle corrispondenti succitate libertà costituzionali richiamate dall’art. 113.4 R.S. Tale soluzione, che di fatto rimette la decisione se votare a scrutinio segreto o palese alla valutazione discrezionale delle forze politiche, anche minoritarie (bastano venti senatori), appare sostanzialmente conforme all’oggetto di tali deliberazioni, in cui sono compresenti, a pari titolo, la tutela sia della libertà del singolo parlamentare, sia delle prerogative dell’organo nel suo complesso. Il fatto che tali delibere non siano considerate votazioni “comunque riguardanti persone”, come tali da sottoporre a voto segreto obbligatorio (ex art. 113.3 R.S.), se dimostra che “deliberazioni che pure hanno ad oggetto individualmente i senatori possono non rappresentare in senso proprio «votazioni riguardanti persone»” ai sensi del citato parere della Giunta per il regolamento del 1993 (Villone), non dimostra però che esse vadano per ciò stesso sottoposte a scrutinio palese, al pari di quelle concernenti (l’abrogata) autorizzazione a procedere, proprio perché in esse il profilo personale non è recessivo.

Anzi, il suddetto parere dimostra (*contra* sempre Villone) come le fattispecie regolate dal quarto comma dell’art. 113 R.S. non siano subordinate a quelle del precedente terzo comma, potendo lo scrutinio segreto essere facoltativo, quando non obbligatorio, e viceversa. Di conseguenza, *a contrario*, la mancata applicazione nel caso in specie dell’art. 113.4 R.S. (e quindi del voto segreto facoltativo), non essendo in questione gli articoli della Costituzione ivi previsti, non esclude, ai sensi del comma precedente, il carattere personale della votazione (e quindi il voto segreto obbligatorio).

Né, tantomeno, a mio modesto parere, può essere condivisa l’opinione di chi (sen. Russo) ritiene che il voto a scrutinio palese sulle misure limitative della libertà del parlamentare implichi necessariamente il voto altrettanto palese sulle deliberazioni riguardanti la sua permanenza in carica perché il meno non può contenere il più: un parlamentare che vede limitata la sua libertà rimane comunque tale; al contrario, la perdita della carica di parlamentare comporta la perdita anche delle prerogative connesse al suo status. La soluzione dello scrutinio segreto facoltativo (ex art. 113.4 R.S.) appare dunque un ragionevole compromesso, su cui non a caso la Giunta ha convenuto, in una materia in cui profilo personale e profilo istituzionale si pongono sul medesimo piano, al contrario di quanto accade nei casi sia ex art. 68 (in cui il secondo prevale sul primo per cui si vota obbligatoriamente a scrutinio palese), sia ex art. 66 Cost. (in cui, al contrario, il primo prevale sul secondo per cui si vota obbligatoriamente a scrutinio segreto).

L’interpretazione letterale e sistematica del dettato regolamentare e della sua prassi attuativa m’inducono, quindi, a concludere che siano soggette a scrutinio segreto tutte le deliberazioni in cui il profilo personale sia ritenuto prevalente su quello funzionale della

tutela della legittima composizione dell'organo. Ed è difficile immaginare altra votazione che non investa la persona del parlamentare diversa da quella in cui, per effetto dell'art. 3.2 d.lgs. 235/2012, è in gioco la sua permanenza in carica. Non v'è dubbio che, votando sulla convalida o meno dell'elezione a seguito della sentenza di condanna, l'Aula del Senato abbia votato *anche* sull'integrità di sé come istituzione, al fine di tutelare la legalità della propria composizione. Ma tale profilo non può essere disgiunto, e anzi mi pare recessivo rispetto al profilo *comunque* personale di una votazione che ha inciso sulla permanenza in carica di uno dei suoi membri. Contrariamente a quanto autorevolmente sostenuto (Villone), a me pare che il dettato regolamentare e la sua prassi applicativa depongano a favore della conclusione per cui il "bene primario", oggetto della votazione, non è "l'integrità dell'istituzione, cui è strumentale la decisione sul mantenimento o perdita della carica per il parlamentare" ma, al contrario, proprio quest'ultima, rispetto a cui l'integrità dell'istituzione è strumentale. E ciò non perché si vogliano introdurre nel voto considerazioni sulla "persona Berlusconi" ma perché esso principalmente attiene alla sua permanenza in carica.

Il voto sugli ordini del giorno difformi dalla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a favore della mancata convalida dell'elezione di Berlusconi, incidendo primariamente sulla permanenza in carica del singolo parlamentare da cui dipende la composizione dell'organo, si sarebbe dovuto svolgere a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 113.3 R.S. In tal modo, il Senato avrebbe confermato la precedente propria prassi sulle deliberazioni relative alla permanenza in carica dei suoi membri, continuando a ritenere la libertà di mandato dell'eletto prevalente sulla sua responsabilità verso il partito e l'elettorato e, nel contempo, tutelando la propria autonomia e libertà di giudizio su provvedimenti giurisdizionali in grado d'incidere sulla sua composizione.

Che poi la Giunta per il regolamento, e il suo Presidente, abbiano voluto circoscrivere il parere in questione alle sole delibere relative ai casi d'incandidabilità sopravvenuta o comunque accertata prima o dopo la convalida degli eletti ex art. 3 d.lgs. 235/2012, lasciando fuori le altre ipotesi di verifica dei poteri previste dall'art. 135-*ter* R.S., su cui, come detto, si continuerà a votare a scrutinio segreto, costituisce motivo di ulteriore perplessità per l'irragionevole disparità di disciplina così determinatasi rispetto a situazioni accomunate dalla medesima *ratio*.

3. Gli argomenti sopra esposti, anche quando ritenuti insufficienti a sostenere la tesi per l'obbligo di scrutinio segreto, dovrebbero quantomeno dimostrare come il parere della Giunta per il regolamento del Senato non costituiva certo l'unica opzione interpretativa possibile del dettato regolamentare, rispetto a cui esso assume, quindi, natura sostanzialmente innovativa, tanto più criticabile perché deliberato a strettissima maggioranza (altro che *nemine contradicente!*) e in riferimento ad una questione specifica e inedita, trattandosi della prima applicazione del d.lgs. 235/2012.

L'assenza di precedenti specifici (al contrario il parere della stessa Giunta per il regolamento del 6 maggio 1993 sulle autorizzazioni a procedere aveva ripristinato la prassi precedente favorevole al voto palese); la formulazione dell'art. 113.3 R.S. che prevede l'obbligo di scrutinio segreto nelle votazioni "comunque riguardanti persone"; infine, la presentazione sul punto di proposte di modifica del regolamento (doc. II, n. 19 a firma dei sen. Buemi e Longo) avrebbero dovuto indurre a preferire la via della riforma regolamentare a quella interpretativa. L'aver optato per la soluzione opposta mi pare formalmente illegittimo e politicamente inopportuno.

Dal punto di vista giuridico, è noto che l'interpretazione deve mantenersi sempre nell'ambito del significato ricavabile dal testo normativo. Essa, pertanto, esplicita il diritto ma non può crearlo, altrimenti l'interprete diverrebbe legislatore (Falcon). Sotto questo profilo, la scelta d'interpretare l'art. 113.3 R.S., optando per uno dei suoi possibili

significati, senza esorbitare da esso, trova certamente fondamento nella formulazione letterale della disposizione che, facendo sintetico riferimento alle votazioni “comunque riguardanti persone”, si presta ad una pluralità di applicazioni ogni qualvolta si tratta di valutare se nelle votazioni in cui, come detto, il profilo personale s’intreccia inevitabilmente con quello funzionale, si vota più sulla persona (e quindi a scrutinio segreto) che sull’integrità dell’organo (e quindi a scrutinio palese).

Eppure proprio la pluralità di significati ricavabili da tale stringata disposizione in corrispondenza alla pluralità di fattispecie ricadenti nell’ambito di sua applicazione dovrebbero indurre a non ritenere ammissibile qualunque sua interpretazione. Diversamente, infatti, il significato di tale disposizione sarebbe sostanzialmente rimesso all’interprete, il quale godrebbe in tal senso di una sorta di rinvio in bianco, tanto più esteso quanto più la disposizione è formulata, come nel caso in specie, in modo sintetico e conciso. Peraltro, una simile degradazione di contenuto dell’art. 113.3 R.S. appare possibile solo a prezzo di svilire di significato quel “*comunque* riguardanti persone” la cui prassi applicativa aveva, come detto, finora imposto all’interprete di considerare prevalente, nel bilanciamento di profili, quello personale su quello istituzionale.

Tale considerazione acquista maggiore spessore se si considera che, nel caso in questione, il significato prescelto sia stato oggetto di un parere condiviso da appena un membro in più di un organo – qual è la Giunta per il regolamento – la cui composizione è informata a criteri di rappresentatività e non di proporzionalità. Si è così introdotta in modo surrettizio e atipico una modifica regolamentare senza rispettare, ancor prima delle regole di correttezza istituzionale cui i rapporti tra le forze politiche dovrebbero essere improntati, la procedura all’uopo prevista, a cominciare dalla maggioranza assoluta che l’art. 64.1 Cost. prescrive al fine di subordinare tali modifiche ad un ampio consenso, non a caso superiore a quello richiesto per il conferimento della fiducia al Governo (art. 94.1 Cost.). Per tutto questo ritengo che la maggioranza di turno avrebbe dovuto affrontare con maggiore prudenza il delicato problema dell’individuazione del confine oltre il quale la pur legittima potestà interpretativa del regolamento seppur dotata dei necessari margini di flessibilità e discrezionalità, scada in una surrettizia modifica della norma regolamentare. Analogo problema si sarebbe dovuto porre il Presidente che, al contrario, si è ritenuto vincolato alla decisione della Giunta per il regolamento che invece l’art. 18.3 R.S. qualifica espressamente come “parere”, riservandogli pertanto la decisione finale a tutela dell’osservanza del regolamento (art. 8 R.S.).

La scelta di ricorrere sempre più frequentemente all’interpretazione del regolamento ed al richiamo dei precedenti, anziché procedere alla sua formale modifica, oltreché essere causa sovente di contrasti in mancanza del necessario consenso politico, non può che essere motivo di preoccupazione per quanti hanno a cuore la legalità dell’attività parlamentare e, ancor prima, la certezza del diritto ed il rispetto delle istituzioni quando essa sottende un disinvolto uso congiunturale delle regole che possono essere cambiate in base alla convenienza politica del momento. Il cambio o – se si preferisce – la determinazione delle regole del gioco mentre il gioco è in corso, per giunta all’ultimo momento e per fini – non lo si può escludere – strumentali, non è mai commendevole. Per quanto elastico, il diritto parlamentare è pur sempre diritto e le regole sono scritte proprio per evitare che la maggioranza di turno, per propria convenienza, le possa cambiare. Farebbero bene a ricordarlo tutti, a cominciare proprio da coloro che si ergono a paladini della Costituzione.

P.S. A seguito delle contestazioni sollevate a causa della presenza per la prima volta in Aula di alcuni senatori a vita, il Presidente Grasso ha letto solo il primo comma dell’art. 1

R.S. («I senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati»). E a chi (sen. Malan) lo pregava di leggere anche il secondo comma (“I senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori della Commissione”), laconicamente ha risposto: “Questo può bastare”.

Anche questo può bastare per farsi un'idea della Presidenza del sen. Grasso?

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali